

COMUNE DI
GRESSONEY-SAINT-JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LO
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA
GIUNTA COMUNALE IN
VIDEOCONFERENZA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 in data 10.11.2022

Articolo 1 – Oggetto

1. I presenti Criteri disciplinano lo svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali della Giunta comunale nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità.

Articolo 2 – Sedute in videoconferenza

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti della Giunta comunale o del segretario comunale le sedute dell'organo esecutivo possono essere svolte in videoconferenza da remoto, anche in modalità "mista".
2. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il segretario comunale e/o il segretario comunale supplente, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Sindaco.
3. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto. La seduta in videoconferenza si considera svolta nel luogo ove si trovano il Sindaco e/o il Segretario comunale.
4. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del segretario comunale o del suo supplente.
5. Gli strumenti telematici per lo svolgimento della videoconferenza devono rispettare il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti e devono garantire la possibilità:
 - di verificare l'identità dei partecipanti;
 - di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
 - di visionare gli atti della riunione e di scambiare i documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici integrati di condivisione dei file;
 - di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - di potere, per tutti i partecipanti, prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute in videoconferenza

1. L'avviso di convocazione è effettuato dal Sindaco tramite idoneo supporto elettronico.
2. All'inizio del collegamento il Segretario si accerta, nei modi ritenuti più opportuni, dell'identità dei partecipanti alla riunione.

3. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta collegiale della Giunta, il collegamento di uno o più partecipanti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/dei partecipante/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento.
4. In caso di problemi di connessione che facciano venir meno il numero legale, qualora vi sia la possibilità di ripristinare il collegamento in tempi brevi il Sindaco sospende temporaneamente la seduta, in caso contrario, la rinvia. Alla ripresa, il Segretario comunale o il suo supplente procedono all'accertamento dei presenti. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Sindaco dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 30 minuti dalla sua sospensione.
5. Nelle deliberazioni si deve dare conto delle eventuali anomalie o degli eventuali problemi tecnici che si siano manifestati nel corso della seduta.
6. Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale.

Articolo 4 – Verbalizzazione

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai regolamenti dell'Ente, nelle deliberazioni è indicato il luogo in cui si considera svolta la seduta, il numero e il nominativo dei partecipanti in videoconferenza.
2. Nelle deliberazioni si deve altresì dare conto degli eventuali problemi tecnici che si siano manifestati nel corso della seduta.

Articolo 5 – Rinvio ed efficacia

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e dagli altri regolamenti dell'Ente.
2. Il presente regolamento si applica soltanto alle sedute della Giunta comunale.